

ATTO AGGIUNTIVO (INTEGRAZIONI/MODIFICHE) ALLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DI RAVENNA E COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA ADIBITA AD HOSPICE TERRITORIALE "VILLA ADALGISA" DI BORGO MONTONE (RA) ANNI 6 (SEI), APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 198 DEL 7/6/2013 E SOTTOSCRITTA IN DATA 17/06/2013 – ANNO 2018

Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di ragione e di legge

TRA

*L'Azienda **USL della Romagna** (per brevità indicata come: AUSL), con sede legale in Via De Gasperi, 8 cap.48121 Ravenna C.F e P.I. 02483810392 nella persona della Dott.ssa Manuela Manini - Direttore U.O. Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori esterni e nella persona della Dott.ssa Roberta Mazzoni – Direttore del Distretto sanitario di Ravenna, e giuste deleghe del Direttore Generale conferite con Deliberazioni n. 203 del 05/05/2016 e n. 447 del 04/10/2017;*

e

*la **Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa** (per brevità indicata anche come: Società Dolce) con sede legale in via Cristina da Pizzano n.5 – Bologna, codice fiscale e partita IVA 03772490375, rappresentata dal Consigliere Delegato Maurizio Montanarini, nato a Addis Abeba (Etiopia), il 09/01/1941 e domiciliato per*

la carica presso Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano 5, Bologna.

Premesso che:

- con la deliberazione ex AUSL di Ravenna n. **198 del 7/6/2013** è stata approvata la convenzione tra l'AUSL di Ravenna e la Società Dolce Soc. Coop. di Bologna per la gestione della Struttura adibita a Hospice territoriale "Villa Adalgisa" di Borgo Montone (RA) per la durata di 6 anni;*
- la convenzione sottoscritta in data 17/6/2013, art. 1 "Oggetto della convenzione" fissava in n. 10 i posti convenzionati;*
- con la deliberazione ex AUSL di Ravenna n.**567 del 30.12.20013** è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione di cui alla succitata deliberazione n.198/2013 in merito all'ampliamento, con effetto dal 1.1.2014, dei posti letto convenzionati da n.10 a n.13, autorizzati al funzionamento ai sensi del provvedimento del Comune di Ravenna prot. n. 41156/2014 del 03.04.2014;*
- con DGR n. **6009 del 28/05/2013** che è stato concesso l'accreditamento provvisorio alla Struttura per n. 10 posti letto;*
- con DGR n. **8962 del 30/04/2014** che è stato concesso l'accreditamento provvisorio per ulteriori 3 posti letto "a decorrere dalla data di adozione del precedente provvedimento di accreditamento (determinazione n. 6009 del 28/05/2013);*

- con la *Determinazione di Giunta Regionale n. **1870 del 11/02/2016** avente ad oggetto “Accreditamento Hospice Villa Adalgisa di Ravenna” sono stati confermati i contenuti delle determinazioni precedenti “;*
- con la *Determinazione di Giunta Regionale n. **20631 del 22/12/2016** avente ad oggetto “Ampliamento posti letto accreditati dell’Hospice territoriale Villa Adalgisa di Ravenna” che è stato concesso l’ampliamento dell’accredimento da n. 13 posti letto a n. 16 posti letto;*
- *vista l’autorizzazione al funzionamento ai sensi del provvedimento del Comune di Ravenna prot. **N. 77343/2016** del 25.05.2016;*
- *la Società Dolce Soc. COOP ha presentato nei termini stabiliti, ai sensi della DGR n. 1943 del 04/12/2017, la domanda di rinnovo dell’accredimento per Struttura adibita ad Hospice Territoriale “Villa Adalgisa”, così come rappresentato nella **nota prot. n. 257398 del 11/04/2018** del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale - Direzione generale Cura della persona, salute e Welfare;*
- con la *Determinazione n. **2772 del 11/10/2017** avente per oggetto “Approvazione atto aggiuntivo alla convenzione approvata con Deliberazione ex AUSL di Ravenna n. 198 del 07.06.2013 con la Società Dolce Soc. COOP per la Gestione della Struttura adibita ad Hospice Territoriale “Villa Adalgisa” e Approvazione del Protocollo Integrativo Annuale anno*

2017, si è provveduto alla rideterminazione degli art. 1, 2, 3, 4, 10, 22 e all'integrazione con l'art. 23 del testo di convenzione sottoscritto in data 17.06.2013, in atti al prot. 60071/2013, dandosi atto reciprocamente che per i restanti articoli il testo di convenzione prot. 60071/2013 citato resta invariato;

Si stipula la presente scrittura privata con la quale le parti provvedono a ridefinire rispetto alla Convenzione e all'ultimo Atto aggiuntivo approvato con la Determinazione n. 2772 del 11/10/2017, sopra citata, alcune modalità operative e il sistema delle interfacce fra l'Azienda USL della Romagna e la Società Dolce, **con decorrenza dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018** rideterminando e integrando come di **seguito gli art. 1, 11, 23**, della Convenzione e dell'ultimo Atto Aggiuntivo in essere. Le parti, inoltre, concordano nell'abrogare l'art. 20, di aggiungere ex novo gli art. 7.a, 8.a, 18.a, 24, 25, 26, 27 e danno atto che per i restanti articoli il testo della convenzione prot. 60071/2013 resta invariato.

Art. 1 - Oggetto della convenzione

(integrato rispetto all'ultimo Atto Aggiuntivo - in corsivo grassetto)

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di assistenza complessiva (care) a pazienti con malattia in fase progressiva e avanzata e con prognosi "quoad vitam" limitata, nella Struttura denominata Hospice Territoriale "Villa Adalgisa", sita a Ravenna fraz. Borgo Montone, via Fiume Montone Abbandonato n. 447, allorché

mancono, transitoriamente o definitivamente, le condizioni per l'assistenza a domicilio.

L'attività di cui sopra è integrata da assistenza medica oncologica a domicilio, erogata dalla Azienda USL, in favore di utenti in cura palliativa residenti nel Distretto di Ravenna, con la funzione di garantire un'azione complessiva e coordinata in materia di cure palliative ai pazienti oncologici del suddetto Distretto.

Il presente testo fissa in numero 16 (sedici) i posti convenzionati. Per assistenza complessiva si intende l'assistenza di natura sanitaria (medico, infermieristica, riabilitativa e psicologica), socio-sanitaria (assistenza di base e mediazione da parte della assistente sociale) e di conforto esistenziale e spirituale (religiosa su richiesta). Obiettivo specifico di tale tipo di assistenza è affrontare e controllare il dolore, gli altri sintomi e le problematiche psicologiche, sociali e spirituali del paziente al fine del raggiungimento della migliore qualità di vita per i pazienti e per le loro famiglie.

Possesso requisiti oggetti e soggettivi e certificazione antimafia
Il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi è autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell'Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Si dà atto che la DGR n. 1943 del 04/12/2017 conferma l'accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano

presentato una valida domanda, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture possono pertanto, continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi.

La Società Dolce dichiara di avere presentato nei termini previsti dalla DGR n. 1943 del 04/12/2017 valida domanda di rinnovo dell'accreditamento.

Inoltre si prende atto che Società Dolce ha fornito all'AZIENDA USL tutta la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Il fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente alle Aziende USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 7.a - Doveri specifici in materia di personale – responsabilità ai fini del Dlgs. 81/2008

(nuovo articolo rispetto alla Convenzione)

L'Ausl e la Società Dolce Soc. Coop. per la gestione della Struttura adibita a Hospice territoriale "Villa Adalgisa" provvedono, secondo l'organizzazione propria di ciascuna struttura, alle competenti valutazioni dei rischi scambiandosi reciproche informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione della pro-

pria attività. In particolare si impegnano a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa, oggetto del atto aggiuntivo alla convenzione, e si impegnano a coordinarsi ai fini dell'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

**Art. 8.a - Responsabilità - specifiche relative alla
copertura assicurativa**

(nuovo articolo rispetto alla Convenzione)

La Società Dolce garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività **o comunque trovarsi in condizione di Autoassicurazione**. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

Art.11 - Trattamento dei dati

(rideterminato rispetto art.11 della Convenzione)

Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di privacy.

A tal proposito, a seguito dell'entrata in vigore, in data 25/05/2018 del Regolamento Europeo n. 679/2016, sulla protezione dei dati (c.d.GDPR), si conferma, al Fornitore, nella persona del suo legale

rappresentante, il ruolo di “Responsabile del trattamento” dei dati ai sensi dell’art. 28 del nuovo GDPR. Il Fornitore è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.

**Art.18.a - Inadempienze - specifiche relative alla risoluzione
del rapporto obbligatorio**

(nuovo articolo rispetto alla Convenzione)

Il rapporto obbligatorio relativo all’anno 2018 tra questa Ausl e la Società Dolce si ritiene risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di :

- sospensione dell’esecuzione del servizio;
- violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
- violazione dell’obbligo di assicurare parità di trattamento nell’erogazione delle prestazioni tra pazienti residenti, pazienti residenti in Regione e pazienti residenti Fuori Regione;
- violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità;
- perdita del requisito oggettivo dell’accreditamento;
- esito positivo relativo alla documentazione antimafia;
- perdita del requisito soggettivo auto dichiarato.

In tali casi l'Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. La risoluzione opererà trascorsi 90 giorni. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.

Art. 20 - Clausola arbitrale

(abrogato rispetto alla Convenzione)

Le parti convengono l'abrogazione espressa dell'art.20 della Convenzione prot. 60071/2013.

Art. 23 - Codice di comportamento e normativa anticorruzione

(rideterminato rispetto all'ultimo Atto Aggiuntivo)

La Società Dolce e dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n.209/2018 e sm.i., **consegnato in copia (ALL. 1)** che la Società Dolce dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L'Azienda si impegna a portare a conoscenza della Società Dolce ogni variazione del Codice.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell'accordo, previa istruttoria e conclusione del procedi-

mento in contraddittorio con l'Azienda ed applicazione della procedura prevista dall'art. 20 a garanzia del diritto di difesa.

La Società Dolce dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter della L.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto della Società Dolce di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni. L'onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, è in capo alla Società Dolce.

Art. 24 - Incompatibilità

(nuovo articolo rispetto alla Convenzione)

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità assoluta del personale del SSN , nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti della Società Dolce

Pertanto è vietato per la Società Dolce avere nel proprio organico , in qualità di consulente o prestatore d'opera , personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.

Sono fatti salvi eventuali specifici Accordi intervenuti in merito tra il Committente e la Società Dolce per attività svolte nell'ambito di programmi aziendali, con particolare riferimento agli aspetti di continuità assistenziale, alle riduzioni concordate di liste d'attesa, all'utilizzo ottimale ed integrato di risorse e di Strutture a valenza sovra aziendale o ad alta intensità tecnologica ed assistenziale , nel rispetto della normativa vigente.

Qualora i programmi aziendali comportino il coinvolgimento di strutture e personale pubblico e privato in modo stabile e organizzato, l'Azienda Usl dovrà acquisire necessariamente il parere preventivo della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna.

La Società Dolce assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso la Società Dolce che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.

La Società Dolce con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 25 Referente sanitario per l'esecuzione del contratto

(nuovo articolo rispetto alla Convenzione)

E' individuato come Referente sanitario per l'esecuzione del contratto per gli aspetti di gestione sanitaria il Dr. Luigi Montanari Responsabile U.O.S.D. Cure Palliative di Ravenna.

Art. 26 - CLAUSOLE ai sensi DELL'ART- 1341 c.c.

(nuovo articolo rispetto alla Convenzione)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. del codice civile, le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare espressamente agli art. 8.a, art. 20, art. 21 della convenzione prot. 60071/2013.

Art. 27 - Disposizioni finali

(nuovo articolo rispetto alla Convenzione)

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia Romagna e le Associazioni rappresentative.

Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

Allegati : 1) Codice di Comportamento dell'AUSL della Romagna
del. N. 209/2018 e SMI

Ravenna,

Per l'Azienda UsI Romagna

Per la Coop.va Sociale Società

Dolce Soc.Coop.

Responsabile U.O. Acquisizione

(Il Consigliere Delegato)

Prestazioni Sanitarie da

Dott. Maurizio Montanarini*

Erogatori Esterni

Dott.ssa Manuela Manini*

Direttore Distretto Sanitario di

Ravenna

Dott.ssa Roberta Mazzoni

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

Esente Bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 27/bis (ONLUS) -

D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

PROTOCOLLO INTEGRATIVO ANNUALE (VALEVOLE PER IL PERIODO DAL 1.01.2018 AL 31.12.2018) RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DI RAVENNA, E LA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOP.VA DI BOLOGNA" PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA ADIBITA AD OSPICE TERRITORIALE "VILLA ADALGISA" DI BORGOMONTE (RA)

L'Azienda USL della Romagna (per brevità indicata come: AUSL), con sede legale in Via De Gasperi, 8 cap.48121 Ravenna C.F e P.I. 02483810392 nella persona della Dott.ssa Manuela Manini - Direttore U.O. Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori esterni e nella persona della Dott.ssa Roberta Mazzoni – Direttore del Distretto sanitario di Ravenna, e giuste deleghe del Direttore Generale conferite con Deliberazioni n. 203 del 05/05/2016 e n. 447 del 04/10/2017;

e

la Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop. di Bologna (per brevità indicata come Società Dolce) con sede legale in Via Cristina da Pizzano n. 5 – Bologna, Codice Fiscale e Partita Iva 03772490375, rappresentata dal Consigliere Delegato Sig. Maurizio Montanarini, nato a Addis Abeba (Etiopia) il 09/01/1941 e domiciliato per la carica presso Via Cristina da Pizzano n. 5 – Bologna;

DEFINISCONO QUANTO SEGUE

1. RIMBORSI:

L'AUSL si impegna ad assumere, oltre al rimborso dei costi dell'ossigenoterapia di cui all'articolo 4 del testo di Convenzione e al pagamento della retta giornaliera di € 197,00 (DGR 5025/2013) per ogni ospite residente nel territorio di competenza dell'AUSL e per le giornate di effettiva presenza, i costi diretti di cui all' art. 3 del testo di Convenzione. Nel caso sorgessero problematiche per pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda USL della Romagna, ai fini dell'individuazione dell'AUSL presso la quale il paziente è assistito, causa errata determinazione della residenza o dei dati anagrafici del paziente, l'AUSL Romagna-Ravenna collaborerà – tramite gli strumenti disponibili - con la Struttura per la corretta identificazione/individuazione.

Nell'eventualità l'errore dovuto alla non corretta identificazione da parte dell'Hospice non risulti risolvibile, tutti costi (retta giornaliera e costi per le prestazioni di cui all'art. 3 della convenzione) saranno a carico della Società Dolce. Allo stesso modo la retta e i costi diretti resteranno a carico della Società Dolce nel caso di paziente proveniente da fuori Regione non preventivamente comunicato al Distretto di Ravenna, per il percorso autorizzatorio.

Per i pazienti non residenti nel territorio dell'AUSL della Romagna, la Società Dolce fatturerà l'importo della retta giornaliera all'AUSL della Romagna.

Oltre alla tariffa pro die di € 197,00, l'AUSL Romagna fatturerà all'Azienda di provenienza dell'assistito €uro 45,00 pro die aggiuntivi (in quanto costi diretti), come da normativa regionale.

Eventuali variazioni tariffarie che intervengano nel corso del periodo di vigenza contrattuale, saranno automaticamente rese operanti e potranno determinare rimodulazione dei volumi prestazionali, al fine di mantenere i limiti di spesa definiti, ovvero un diverso impegno di spesa, mantenendo fisso il numero di posti letto commissionati, previa integrazione scritta del presente accordo.

La retta è corrisposta per le giornate di effettiva presenza degli ospiti. Nulla è dovuto in caso di ricovero o altro motivo di assenza dell'ospite, a titolo di mantenimento del posto.

Si precisa che nel conteggio delle giornate di degenza non si considera il giorno di ingresso, in attuazione della normativa regionale in materia. Il budget di spesa per il servizio di Hospice territoriale non può superare l'equivalente dell'ammontare corrispondente al 100% dell'occupazione dei posti letto convenzionati (n.16) per il periodo di interesse tenuto conto della autorizzazione al funzionamento ai sensi del provvedimento del Comune di Comune di Ravenna Protocollo n. 77343 del 25.05.2016, vigente alla data di sottoscrizione del presente atto, il quale ne fissa la recettività in n.16; il budget rappresenta la soglia annua invalicabile.

Per l'anno 2018 pertanto tale budget si quantifica presuntivamente in complessivi

€ 1.150.480,00 (€ 197X16pl X 365).

Per l'anno 2018 si stima un rimborso dei costi di ossigenoterapia pari a **circa € 12.150,00** e comunque in relazione alle esigenze cliniche espresse dai pazienti accolti dall'Hospice Villa Adalgisa e valutate, al

fine di garantirne l'appropriatezza dei consumi da parte del Responsabile della U.O.S.D Cure Palliative.

2. ASSISTENZA INFERMIERISTICA

L'assistenza Infermieristica deve essere garantita dalla Società Dolce continuativamente nelle 24 ore. Viene assicurato un parametro di assistenza pari a 180 minuti/paziente/giorno comprensivi della funzione di Case Manager. Tale livello assistenziale è garantito assicurando almeno 42 ore e 35 minuti di assistenza infermieristica al giorno dal lunedì alla domenica, alla quale si aggiunge l'attività dell'Infermiere Case Manager per almeno 7 ore e 36 minuti dal lunedì al venerdì, per un monte ore settimanale complessivo di 336 ore.

Il monte ore giornaliero e settimanale potrà essere rivisto in base all'occupazione media, salvaguardando il parametro di almeno 180 minuti di assistenza infermieristica per paziente al giorno.

3. ASSISTENZA INFERMIERISTICA FUNZIONE CASE-MANAGER

La funzione di Case Manager, sarà garantita da un professionista con formazione in ambito infermieristico, di comprovata esperienza e di norma presterà la propria attività per un monte ore complessivo pari a 38 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì mattina. Nella definizione della pianificazione dei turni di servizio mensili, sarà evidenziata questa funzione e la rispettiva turnazione.

4. COORDINAMENTO ASSISTENZIALE/RESPONSABILE DI STRUTTURA.

La Società Dolce provvederà ad identificare il Direttore Assistenziale della Struttura, professionista con formazione infermieristica in possesso del Master di 1° livello in funzione di coordinamento. La funzione del Direttore Assistenziale prevede un fabbisogno orario pari a 36 ore settimanali.

5. ASSISTENZA RIABILITATIVA.

L'assistenza Riabilitativa è garantita dalla Società Dolce secondo i parametri previsti dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e in funzione dei bisogni rilevati nel corso dei briefing integrati di équipe, presenti i Medici dell'Hospice Villa Adalgisa, con personale idoneo e abilitato all'esercizio professionale, secondo un Piano Assistenziale Individualizzato definito sulla base dell'effettivo bisogno del paziente.

6. FUNZIONE MEDICA DI DIAGNOSI E CURA E DI DIREZIONE SANITARIA DELLA STRUTTURA

La Società Dolce assicura la funzione Medica di diagnosi e cura per i degenti dell'Hospice, nella misura di n. 56 ore settimanali. Nell'ambito di tali ore è compresa l'attività di Responsabilità Clinico-Terapeutica e l'attività di Direzione Sanitaria della Struttura, esercitata dalla Dr.ssa Ori Sara, nata a Comacchio (FE) 04.08.1979 La Società Dolce dovrà garantire tali funzioni anche in caso di assenza a qualunque titolo del Sanitario incaricato.

7. ASSISTENZA PSICOLOGICA

La Società Dolce provvederà a garantire il fabbisogno dell'assistenza psicologica pari a 15 ore settimanali, assicurando un parametro di

assistenza media pari a 8 minuti/pz/giorno e comunque in relazione al Piano Assistenziale Individualizzato.

8. ASSISTENZA ALLA PERSONA

L'assistenza alla persona deve essere garantita continuativamente nelle 24 ore. Viene assicurato un parametro di assistenza pari a 180 minuti/paziente/giorno. Tale livello assistenziale è garantito assicurando 48 ore al giorno dal lunedì alla domenica di assistenza alla persona, equivalenti a 336 ore alla settimana.

Il monte ore giornaliero e settimanale potrà essere rivisto in base all'occupazione media, salvaguardando il parametro di 180 minuti di assistenza alla persona per paziente al giorno. L'eventuale erogazione di un minutaggio assistenziale inferiore a quello risultante dall'applicazione dei LEA in base al numero di ospiti effettivamente presenti potrà essere compensata dal proporzionale incremento del minutaggio infermieristico.

9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Responsabile in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il dott. Pietro Ravagli, direttore delle Risorse Umane di Società Dolce, nato a Imola il 30/07/1969.

10. POSTAZIONI DI LAVORO DA GARANTIRE NELL'ARCO DELLE 24 ORE GIORNALIERE

Giornate dal Lunedì al Venerdì				
Fascia ora-	Inf. co-	Inf. Case	Infermie-	OSS

ria	ordinato- re	Manager	re	
Mattino	1	1	2*	3
Pomeriggio	/	/	2	2
Notte	/	/	1	1
Sabato Domenica - Festivi infrasettimanali				
Mattino	/	/	2	3
Pomeriggio	/	/	2	2
Notte	/	/	1	1

Note

* nella sola giornata del lunedì è presente il terzo infermiere nel turno del mattino, in base all'occupazione media dei po-

CALCOLO PARAMETRI ASSISTENZIALI DIRETTI E INDIRETTI								
	Ore e min /sett tur- nisti	min/s et turni- sti	h/set case manag er	min/s et case man- ager	tot min/s et	tot min/di e	min/die/ pl	sta n- dar d
IP	298or e	17880	38 ore	2280	20160	2880	180,00	180
OS S	336or e	20160			20160	2880	180,00	180

11. REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

E' individuato come Referente per l'esecuzione del contratto per gli aspetti di gestione sanitaria il Responsabile U.O.S.D. Cure Palliative di Ravenna Dr. Luigi Montanari.

Ravenna,

Per l'Azienda UsI Romagna

Per la Coop.va Sociale Società

Dolce Soc.Coop.

Responsabile U.O. Acquisizione

(Il Consigliere Delegato)

Prestazioni Sanitarie da

Dott. Maurizio Montanarini*

Erogatori Esterni

Dott.ssa Manuela Manini*

Direttore Distretto Sanitario di

Ravenna

Dott.ssa Roberta Mazzoni

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

Esente Bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 27/bis (ONLUS) -

D.P.R. 26.10.1972, n. 642